

**Daneo.** No, rimane, perchè è indipendente da quegli articoli.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Mi compiaccio che la Commissione abbia abbandonate le modificazioni fiscali proposte agli articoli 37 e 49, ma dovrei fare un'osservazione.

Nel regolamento, o nella legge antica, per i contribuenti i quali hanno domicilio fuori del Comune, è prescritto che se essi fanno un deposito, l'esattore è obbligato di mandare il preavviso della esecuzione al loro domicilio con lettera raccomandata; se i contribuenti non fanno questo deposito, o se questo deposito è esaurito, ed essi dimorano fuori del Comune, si possono trovare espropriati nel termine di pochissimi giorni.

Questa disposizione è ingiustissima, e dovrebbe essere modificata nel senso che l'esattore fosse obbligato a mandare gli avvertimenti a domicilio, anche quando il contribuente dimori fuori del Comune e non abbia fatto il deposito. Altrimenti un contribuente che abbia il domicilio fuori del Comune dove possiede, può essere espropriato, con la procedura lesta lesta che hanno questi signori, per pochissime lire d'imposta.

Mi pare che la mia proposta sia ragionevole.

E poichè l'onorevole ministro, e la Commissione, questa volta, sono stati ragionevoli (*Si ride*) nel ritirare quella loro proposta aspra, e non giusta, spero che vorranno, poichè sono sullo sdrucciolo, seguire lo sdrucciolo dell'equità.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Colombo, ministro delle finanze.** L'articolo 53 del Regolamento per la riscossione delle imposte dirette e l'articolo 67 della legge danno le disposizioni per le notifiche ai contribuenti. Ora, sebbene mi sembri che tutti i casi sien previsti, pure, avendo già promesso all'onorevole Vollaro che avrei studiata una eventuale modificazione del Regolamento per le notificazioni delle quali è parola nell'articolo 46 della legge, credo che un eguale studio si potrà fare anche per il caso additato dall'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Prendo atto delle dichiarazioni del ministro che corrispondono, del resto, ad una sua promessa fatta nella discussione del bilancio.

**Presidente.** Rimangono, dunque, soppressi gli articoli 37 e 43.

Ora viene l'articolo 43 *bis* dell'onorevole Daneo, sottoscritto anche dagli onorevoli Nicolini, Imbriani-Poerio, Nocito, Zeppa, Chiappuso, Rava, Montagna, Monticelli, Marinuzzi, e del seguente tenore:

« Il contribuente debitore potrà far cessare il procedimento esecutivo facendo dichiarazione di consenso alla devoluzione immediata allo Stato del fondo della cui imposta si tratti, purchè l'imposta annua erariale di cui il fondo è gravato non sia maggiore di cinque lire e dimostri inoltre la libertà dello stesso fondo.

« La dichiarazione è fatta senza spese e la devoluzione si intende avvenuta per l'intero credito dell'esattore per imposte e sovrimeposte relative al fondo devoluto. »

L'onorevole Daneo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**Daneo, della Commissione.** Non mi faccio illusioni sulla sorte riservata alla mia proposta, quando ministro e Commissione insistano nel non accettarla; ma io mi faccio bensì un'altra illusione, ed è quella di poter dimostrare chiaramente al ministro ed alla Commissione che la mia proposta è nello stesso tempo dettata dall'equità verso il contribuente e dalla considerazione del giusto interesse della finanza.

Io riconosco la giustizia del principio che l'imposta è un debito reale, un vero onere del fondo: ritengo che soltanto per ispeciali considerazioni di comodità d'esecuzione è ammesso che si proceda contro al contribuente moroso all'esecuzione mobiliare. Ed io pure lo ammetto, ma soltanto fin dove non sia dimostrato che l'esecuzione mobiliare è un'ingiustizia ed un'inutilità nello stesso tempo. Ora, dalle osservazioni concretate in statistiche ufficiali, risulta che nella grande maggioranza dei casi, per le piccole quote di imposta fondiaria la esecuzione mobiliare non dà risultati e che venutosi all'espropriazione degli stabili tassati, nell'82 per cento dei casi la procedura si chiude colla devoluzione al Demanio per mancanza di acquirenti. E sta il fatto che di questi stabili messi all'asta per debito d'imposta, quelli che sono messi all'asta, per un debito inferiore alle lire 10, cioè rappresentanti la imposta erariale di 5 lire, raddoppiata della sovrimeposta comunale e provinciale, costituiscono il 36 per cento